

# STUDIO PENTA

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI



**Da 35 anni  
al servizio dei nostri Clienti**

# LE NOSTRE PAROLE CHIAVE

## #Professionalità

Dottori Commercialisti altamente qualificati con competenze nei più vari ambiti di specializzazione, con un approccio fortemente orientato al cliente, alle sue necessità e criticità, anticipando in maniera proattiva le esigenze di chi ci ha scelto.

## #Esperienza

Dal 1984 Studio Penta assiste ed affianca i propri Clienti, fornendo servizi professionali qualificati alle piccole e medie aziende, ai gruppi societari nazionali e internazionali, ed ai professionisti, ma anche alle persone fisiche per la pianificazione fiscale dei patrimoni di famiglia.

## #Innovazione

Siamo impegnati ogni giorno in un costante aggiornamento professionale che ci permette di rimanere al passo con le novità fiscali e legislative, ma anche con le più recenti innovazioni tecnologiche, per rendere un servizio più ampio, immediato e produttivo per i nostri Clienti.

# I SOCI



**Stefano Selmi**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE



**Vittorio Bergamini**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE



**Riccardo Aureli**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE



# I SOCI



**Luca Selmi**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE



**Donatella Melloni**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE



**Iva Manfredini**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE



**STUDIO PENTA**  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI



# I COLLABORATORI



**Alessandra Gualandri**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE



**Stefano Berselli**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE



**Chiara Silingardi**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE



**Lisa Galantino**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE



# I COLLABORATORI



**Silvia Rebecchi**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE



**Cristina Bergonzini**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE



**Valentina Ferrari**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE



**Elisa Guerra**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE




# I COLLABORATORI



**Alba Titti**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE



**Alberto Selmi**

DOTTORE COMMERCIALISTA



**Vincenzo Bellavia**

DOTTORE COMMERCIALISTA



**STUDIO PENTA**  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI



# LO STAFF



**Luisa Zoboli**

AMMINISTRAZIONE



**Silvia Boni**

CONTABILITA'



**Daniela Gariselli**

AMMINISTRAZIONE



**Francesca Barbano**

CONTABILITA'



# LO STAFF



**Monica Montanari**

SEGRETERIA



**Barbara Belloni**

SEGRETERIA



**Monica Grasso**

CONTABILITA'



**STUDIO PENTA**  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI



# COSA FACCIAMO




CONSULENZA FISCALE E  
TRIBUTARIA



STRATEGIE E MERCATI



BILANCI E CONTROLLO DI  
GESTIONE



PROCESSI ED  
ORGANIZZAZIONE



IMPRESE E SOCIETA'




SERVIZI CONTABILI ED  
AMMINISTRATIVI


# ATTIVITA' PECULIARI



**PASSAGGIO GENERAZIONALE  
GESTIONE E VALORIZZAZIONE  
PATRIMONI**



**BUSINESS INTELLIGENCE  
CRUSCOTTI AZIENDALI**



**START UP**



**INTERNAZIONALIZZAZIONE**



# PASSAGGIO GENERAZIONALE

## DATI DI FATTO

- Oggi il 23% dei leader di aziende familiari ha più di 70 anni
- Il 18% delle imprese familiari prevede un passaggio generazionale nei prossimi 5 anni
- Solo il 30% delle aziende sopravvive al proprio fondatore
- Solo il 13% arriva alla terza generazione
- In Italia il 65% delle aziende con fatturato superiore ai 20 milioni di euro è costituito da aziende familiari

## LA NOSTRA ATTIVITA'

- Verifica delle SETTE CONDIZIONI per un passaggio generazionale di successo
- Valutazione ed implementazione della struttura più adatta (HOLDING, TRUST, FONDAZIONE) e della modalità più adatta (donazione, cessione quote, patti di famiglia,..)

# GESTIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONI

## PATRIMONI IMMOBILIARI

Lo Studio offre assistenza, sia a società che persone fisiche, per la gestione e la valorizzazione dei Patrimoni Immobiliari, attuata attraverso la locazione e compravendita di fabbricati, la trasformazione urbanistica di terreni ed altre operazioni immobiliari, con particolare focus sugli aspetti fiscali, finanziari ed amministrativi

## PATRIMONI MOBILIARI

Assistiamo i clienti nella definizione dell'asset allocation, la valutazione e selezione dei gestori, la verifica dei rendimenti effettivi, fornendo assistenza contabile e fiscale, con una particolare attenzione alla valorizzazione del rendimento del patrimonio e alla pianificazione dei passaggi generazionali, utilizzando allo scopo gli strumenti più moderni ed efficienti, quali patti di famiglia, trust, holding, fondazioni, ecc.





# INTERNAZIONALIZZAZIONE

## ASSISTENZA ALLE IMPRESE NAZIONALI

Assistiamo le imprese italiane che hanno rapporti consolidati con l'estero, o che vogliono penetrare i mercati esteri attraverso la costituzione di uffici di rappresentanza, stabili organizzazioni, branch o filiali, in relazione a tutti gli aspetti legali, contrattuali, economici e fiscali (lettere di intento, NDA, contratti, patti parasociali, accordi commerciali,..).

In particolare ci occupiamo della pianificazione, della redazione del business plan, della costituzione della società all'estero, del controllo anche diretto delle partecipate estere.

## ASSISTENZA AGLI INVESTITORI ESTERI

Forniamo consulenza ad investitori esteri che intendono costituire branch e filiali in Italia, con riguardo a tutti gli aspetti fiscali, contrattuali, nella redazione dei report periodici.

Gestiamo in totale outsourcing gli uffici amministrativi per conto dei clienti esteri

Analizziamo tutti gli aspetti del transfer pricing, (Documentazione nazionale e Masterfile)

Proponiamo interpelli disapplicativi CFC alle Autorità competenti

# START-UP

## VERIFICA DEI REQUISITI PER START-UP INNOVATIVA

Aiutiamo i nostri clienti a verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge

## BUSINESS PLAN

Ogni Startup per partire ha bisogno del proprio Business plan, non solo per verificare la realizzabilità dell'idea, ma anche per tenere monitorato l'avanzamento del progetto.

Esso è indispensabile per accedere a bandi di finanziamento

## FINANZIAMENTI

Assistiamo le aziende nel selezionare e compilare bandi per finanziamenti a fondo perduto o cofinanziamento



# START-UP



# BUSINESS INTELLIGENCE

## PERCHE' LA BI

Sistemi gestionali producono e memorizzano un elevatissimo quantitativo di **DATI**.

Diverse fonti, diversi formati, diverse caratteristiche.

Quante **INFORMAZIONI** le aziende riescono a sfruttare?

L'analisi dei dati diventa sempre più fondamentale.

I report standard sono spesso insufficienti o non corrispondenti alle esigenze aziendali.

È per questo che la Business Intelligence può essere considerata uno strumento indispensabile per il supporto alle decisioni, e tutte le aree funzionali dell'Azienda possono beneficiarne.

## COSA FA LA BI


Estrae i "dati" dal sistema gestionale e li trasforma in "informazioni"

Struttura i dati per oggetto di analisi (acquisti, vendite, produzione, ecc.)

Aggrega i dati al livello di dettaglio necessario

Esclude i dati non rilevanti

Rende "navigabili" le informazioni



# CONTATTI



Viale Corassori 62, 41124 Modena



Via Caselline 633, 41058 Vignola



**PHONE**

+ 39 059 342651



**EMAIL**

info@studiopenta.it



**WEBSITE**

STUDIOPENTA.IT





## **LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI**

### **Prof. Avv. Nicola Soldati**

Professore di diritto dell'economia

Professore di diritto commerciale

Professore di diritto delle crisi d'impresa

Professore di disciplina giuridica della crisi  
d'impresa

Professore di diritto delle assicurazioni

Alma Mater Studiorum Università di Bologna



# OBBLIGHI

Obblighi generici

Obblighi specifici

Atti estranei all'oggetto sociale





# LA GESTIONE

## Gestire una società significa:

- (i) **compiere** a propria discrezione (nei limiti della c.d. discrezionalità tecnica) le scelte strategiche per il perseguimento dell'interesse sociale;
- (ii) **dotare** la società di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- (iii) **adempiere** a tutti gli obblighi di legge e di statuto;
- (iv) **informarsi** sull'operato degli altri amministratori (se presenti)



# COMPITI

Gli amministratori perseguono l'oggetto sociale

È il primo passo per la valutazione di qualunque comportamento

Gli atti estranei sono **sempre** di cattiva gestione e quindi possono esporre al risarcimento del danno, se viene dimostrato il danno

Nelle s.r.l. non è un limite assoluto ma i soci che autorizzano atti dannosi alla società/soci/terzi rispondono insieme agli amministratori





# DILIGENZA

La **diligenza** richiesta è correlata alla **natura** dell'incarico ed alle **specifiche competenze**, basandosi sulla **dimensione**, la **tipologia** dell'impresa, le qualità individuali dell'amministratore



# CONFLITTO DI INTERESSI

L'amministratore deve dare **immediata notizia** agli altri amministratori ed al collegio sindacale qualora abbia un **interesse** (per conto proprio o di terzi) in un dato affare, precisando natura, origine, portata dello stesso.



# CARATTERISTICHE

Presupposto della responsabilità è l'esistenza di **specifici inadempimenti** da parte dell'organo amministrativo ai doveri su di esso incombenti per legge e statuto.

Da tali omissioni deve derivare un **danno**.

Conseguenza: **l'obbligo al risarcimento**.





# NELLE S.R.L. ...

Verso la società (Art. 2476, comma 3)

Verso i creditori (Art. 2476, comma 6)

Verso singoli soci e terzi (Art. 2476, comma 7)



# ...NELLE S.P.A.

Verso la società (Art. 2392-2393-*bis*)

Verso i creditori (Art. 2394)

Verso singoli soci e terzi (Art. 2395)



# RISARCIMENTO

L'**amministratore** risponde verso la società per i danni derivanti dall'**inosservanza** dei doveri imposti da **leggi** ed **atto costitutivo**.

Tale responsabilità è **solidale**, salvo siano attribuzioni di un comitato esecutivo o in concreto proprie di uno o più amministratori.

La responsabilità solidale vale anche se, pur a conoscenza di fatti pregiudizievoli l'amministratore **non abbia fatto quanto poteva per impedirne il compimento** ovvero eliminarne/attenuarne le conseguenze





# ALCUNI ESEMPI

- Mancata convocazione dell'assemblea in caso di perdite (2446-2447 c.c.).
- Violazione dell'obbligo di accertare senza indugio, d'iscrivere il verificarsi della causa di scioglimento e di limitare la gestione alla conservazione del patrimonio (2485-2486 c.c.) (**LIQUIDAZIONE**)
- Bilancio di esercizio non redatto, o redatto incorrettamente



# ESONERO

- quando l'amministratore dimostri di essere **esente da colpa**
- quando abbia comunicato il proprio **dissenso** rispetto un **atto potenzialmente dannoso** che altri amministratori stiano per compiere.
- il dissenso deve essere **palese, annotato** nel libro delle adunanze e deliberazioni (con immediata notizia scritta al Presidente del Collegio Sindacale)



# ALCUNI ESEMPI

L'amministratore che sia stato **assente** all'assemblea che abbia deliberato generando la responsabilità deve fare quanto possibile per eliminare il danno.

**Impugnare** la delibera è un rimedio per eliminare o quantomeno attenuare le conseguenze

L'amministratore cessato resta in carica sino alla ricostituzione della maggioranza dei soci, in tale periodo deve compiere tutti i comportamenti atti a garantire il normale svolgimento delle attività





# NATURA GIURIDICA

La responsabilità può essere **contrattuale** ed **extracontrattuale**

## DIFFERENZE

**Onere della prova:** **contrattuale** l'attore deve provare inadempimento, danno, nesso di causalità. Il Convenuto dovrà provare di non aver potuto adempiere incolpevolmente oppure aver adempiuto con diligenza e senza conflitti d'interessi;  
**extracontrattuale** l'attore deve provare inadempimento, danno, nesso di causalità, dolo ovvero colpa.

**Danno risarcibile:** **contrattuale:** solo i danni prevedibili (salvo dolo);  
**extracontrattuale:** tutti i danni

**Prescrizione:** **contrattuale:** 5 anni da cessazione carica; **extracontrattuale:** 5 anni dal momento in cui il diritto può farsi valere



# QUANTIFICAZIONE DANNO

**Distrazione di attivo:** il danno è il controvalore del bene distratto o l'importo indebitamente sottratto

**Operazioni fuori oggetto sociale:** il danno è pari alle risorse impiegate/dissipate nelle operazioni

**Violazione di norme tributarie e previdenziali:** il danno è pari alle sanzioni irrogate maggiorate degli interessi maturati

**Mancato recupero crediti (anche infragruppo):** somma non recuperata / perdita non cancellata



**Continuazione attività in caso di perdite:** utilizzo del criterio sintetico della **differenza dei netti patrimoniali** nei casi in cui non sia possibile procedere ad una accurata e ragionevole ricostruzione dei dati con l'analiticità necessaria ad individuare le conseguenze dannose riconducibili alle operazioni non coerenti con le finalità liquidatorie imposte dalla norma Cass. S.U. 9100/2015





CCI

**Il Codice della crisi d'impresa e  
dell'insolvenza  
d.lgs. n. 14 del 2019  
ha rafforzato la responsabilità  
degli organi sociali**



# ART. 255 CCI

Il curatore... può promuovere o proseguire, anche separatamente:

- a) l'azione sociale di responsabilità;
- b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
- c) l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile;
- d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
- e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge



# ART. 2086 C.C.

## GESTIONE DELL'IMPRESA

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

Nel caso di fallimento... di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal **curatore**





# ART. 2486 C.C.

## Società in bonis

Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il **danno risarcibile** si **presume** pari alla **differenza** tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 c.c.



# ART. 2486 C.C.

## Società in procedura concorsuale

Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il **danno risarcibile** si presume pari alla **differenza** tra il patrimonio netto alla data di apertura di una procedura concorsuale e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 c.c.



# ART. 2486 C.C.

## Società in procedura concorsuale

Se è stata aperta una procedura concorsuale e **mancano le scritture contabili** o se a causa dell'**irregolarità delle stes**se o per **altre ragioni** i netti patrimoniali non possono essere determinati, il **danno è liquidato** in misura pari alla **differenza tra attivo e passivo** accertati nella procedura





# ART. 2497 C.C.

## Responsabilità nei gruppi di società

Le società o gli enti che, **esercitando attività di direzione e coordinamento** di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, **sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale**, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il **danno risulta mancante** alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.



# CONTATTI



**STUDIO LEGALE SOLDATI**

VIA VELLANI MARCHI, 20 - 41124 MODENA

VIA GAMBALUNGA, 33 – 47921 RIMINI

VIA DELLA PACE,9 – 41049 SASSUOLO (MO)

VIA POSCOLLE, 58 – 33100 UDINE

TEL. 059/236387 - FAX 059/4394063

[info@studiolegalesoldati.it](mailto:info@studiolegalesoldati.it)

[www.studiolegalesoldati.it](http://www.studiolegalesoldati.it)



## **ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI E STRUMENTI DI ALLERTA**

D.ssa Iva Manfredini



Elemento di novità  
del Codice della Crisi

Intercettare  
tempestivamente i  
primi segnali di difficoltà






- **Crisi** : stato di difficoltà economico finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza, dei flussi di cassa prospettici, a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate – Art. 2 D.Lgs 14/2019



*Correlazione, prospettica, tra entrate ed uscite di denaro (ottica finanziaria)*

- **Insolvenza** : stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni – Art. 2 D.Lgs 14/2019
- Perdita di continuità aziendale – art. 2086 c.c.



**Prevenire lo stato di crisi ed evitare l'insolvenza**



## ➤ **Obblighi introdotti in capo all'organo amministrativo**

### ➤ **adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili**

(già in vigore dal 16.3.2019)

### ➤ **strumenti di allerta : Indicatori della crisi e obblighi di segnalazione**

(in vigore dal 15.08.2020)

### ➤ **procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, per la soluzione della crisi ovvero il ricorso agli procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza**



**Nuovi e  
maggiori  
obblighi in capo  
agli  
amministratori**

**strumenti da  
porre in essere  
a tutela degli  
amministratori  
stessi**

**possono e  
devono  
costituire una  
opportunità  
per le imprese**





## ➔ Adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili

### Art. 3. D.Lgs 14/2019 - **Doveri del debitore**

1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
  
2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.



## ➔ Adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili

### *Soggetti*

Imprenditori  
individuali



Adottano misure  
idonee a rilevare  
tempestivamente  
la crisi

Imprenditori  
collettivi



Adottano adeguati  
assetti organizzativi  
a fini della tempestiva  
rilevazione dello stato di crisi



## ➔ Adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili

- **c.c. art. 2086. Gestione dell'impresa.**

**Testo in vigore dal 16.03.2019**

1. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

2. *(nuovo)* L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

● si applica a tutte le imprese a prescindere dalle dimensioni e dalla natura



## ➔ Adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili

● In tutte le società/imprese collettive “la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto disposizione di cui all’art. 2086 secondo comma e spetta esclusivamente agli amministratori .... ” (art. 377 D.Lgs 14/2019)

● All’interno dell’impresa è perciò l’**amministratore** [Amministratore unico, Amministratori o Consiglio d’amministrazione] il soggetto tenuto a **istituire l’adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile**, così come a verificarne e misurarne l’adeguatezza.

● Funzione che può essere delegata ad un singolo Amministratore delegato (o comitato esecutivo). => Non viene meno in dovere di vigilanza e di intervento qualora la delega non sia correttamente esercitata.

Art. 2381 c.c.

Comma 3 “Il consiglio di amministrazione .... valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; ...”

comma 5. “Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione , ...”





## ➔ Adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili

- **Assetti organizzativi** sono costituiti dalla configurazione di funzioni e competenze (funzionigramma) poteri e responsabilità (organigramma) su cui poggia l'organizzazione dell'impresa per lo svolgimento (efficace ed efficiente) della sua attività;
- **Assetti amministrativi** sono costituiti dall'insieme di procedure e processi atti ad assicurare il corretto e ordinato svolgimento/funzionamento dell'attività aziendale e delle sue singole fasi;
- **Assetti contabili** quella parte degli assetti amministrativi volti ad una corretta "traduzione contabile" dei fatti di gestione ai fini sia programmatici che consuntivi.



## Adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili

### Adeguatezza

- a) proporzionalità rispetto alle caratteristiche dell'impresa, per: dimensioni, complessità, attività. Da ponderare sulla base di una valutazione costi- benefici
- b) capacità di intercettare i rischi

### Assetto organizzativo minimo

*Nell'esaminare l'obbligo di predisporre assetti organizzativi adeguati, è immaginabile che l'amministratore decida di non predisporli, non formalizzando nemmeno quelli esistenti?*

Deve comunque esserci un sistema elementare che, in relazione a natura e dimensioni, consenta di tenere sotto controllo i principali indicatori patrimoniali economici e finanziari al fine di venire a conoscenza in modo tempestivo di uno stato di crisi e perdita di continuità aziendale.



## Adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili

.... se la dottrina aziendalistica **teorizza** che l'assetto organizzativo presuppone:

- definizione del processo di responsabilizzazione formale,
- definizione degli obiettivi dei programmi e degli standard di prestazione,
- istituzionalizzazione dei un processo di comunicazione interna e trasmissione delle informazioni,
- definizione di un processo di quantificazioni e di analisi degli scostamenti,
- aggiornamento e verifica periodica delle procedure interne .... *in che cosa consiste operativamente?*

... **dal punto di vista pratico** (in via del tutto esemplificativa) significa:

- predisporre l'organigramma aziendale, formalizzare le procedure, curare l'aggiornamento della contabilità (adozione di programmi contabili che sulla base delle fatture elettroniche pre-impostino la prima nota o software che effettuino la riconciliazione automatica dei movimenti bancari),
- dotarsi di un piano economico, patrimoniale e finanziario da aggiornare periodicamente (si può partire da un foglio di excel, ma è probabile che si diffondano sistemi informativi e piattaforme per la loro predisposizione),
- predisporre un piano di tesoreria su base mensile per un periodo di almeno 12 mesi di modo da poter riscontrare: correttezza stime, scostamenti e indicazioni andamentali,
- Intercettare la crisi implementando gli indicatori della crisi, ma anche elaborando analisi quantitative (rendiconto finanziario anche quando non obbligatorio, i più classici indici di bilancio, analisi di break-even o lo Z-score di Altman), fino ad arrivare a sviluppare analisi di tipo qualitativo (ad es. la balanced scorecard di Kaplan e Norton) oltre che andamentale.



## Adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili

### Finalità ulteriore e specifica

L'istituzione di adeguati assetti organizzativi deve essere rivolta anche a rilevare tempestivamente la crisi e la perdita di continuità aziendale.

- anche: ampliata la loro funzione richiamando espressamente la crisi d'impresa
- tempestivamente: necessario un piano finanziario con i flussi di cassa prospettici (budget di tesoreria documento base) per la rilevazione tempestiva della crisi;
- crisi: indicatori di crisi
- perdita di continuità aziendale: valutazione prospettica della *capacità di un'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito, per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio* [OIC 11 parr. 21-24, ma anche Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia n. 570) par. 10 e A3-A8, IAS 1].







## Indicatori della crisi

### Art. 13 D.Lgs 14/2019 – in vigore dal 15.08.2020

1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.

2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.



## ➔ Indicatori della crisi

Il CNDCEC ha individuato i seguenti indicatori:

1. Patrimonio netto negativo
2. DSCR previsionale a 6 mesi inferiore a 1
3. Oneri finanziari sui ricavi
4. Patrimonio netto su mezzi di terzi
5. Attivo a breve su passivo a breve
6. Cashflow su attivo
7. Debiti tributari e previdenziali su attivo


I primi due indicatori sono applicabili a tutte le società, gli altri hanno valori soglia differenti per settore economico.

➔ La loro verifica deve avvenire con un ordine gerarchico e sequenziale.



## Indicatori della crisi

### IL QUADRO DEGLI INDICATORI NELL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI





## Indicatori della crisi

### 1. Patrimonio netto negativo (o, per le società di capitali, al di sotto del limite legale)

Totale voce A, sezione “passivo” dello stato patrimoniale.


- Vanno sottratti i “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” (voce A, stato patrimoniale attivo), eventuali dividendi deliberati non ancora contabilizzati;
- Nel “patrimonio netto” non si tiene conto dell’eventuale “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, indipendentemente dal suo saldo, in linea con quanto disposto dall’art. 2426 c.c., co. 1, n. 11-bis;
- Le società che utilizzano PC internazionali calcolano gli indici considerando le voci equivalenti, escludendo le riserve specifiche derivanti dagli IFRS.





## Indicatori della crisi

### 1. Patrimonio netto negativo (o, per le società di capitali, al di sotto del limite legale)







## Indicatori della crisi

### 2. Il Debt service coverage ratio (DSCR) previsionale a 6 mesi < 1

	$FCO_t$
DSRC=	$\frac{\quad}{\quad}$
	$(I_t + Q_t)$

Flusso di cassa operativo / (Oneri finanziari + Quota capitale dei finanziamenti)

- 1° approccio= totale delle entrate liquide dei prossimi sei mesi al netto delle uscite di liquidità (diverse dal denominatore) previste nello stesso periodo / le uscite contrattualmente previste per il rimborso di debiti finanziari (banche o altri finanziatori).
- 2° approccio = flussi di cassa operativi complessivi liberi al servizio del debito, attesi nei successivi sei mesi / flussi necessari per rimborsare il debito non operativo

<b>(DSCR &gt; 1)</b>	cash flow operativo generato eccede gli impegni finanziari a servizio del debito	<b>Risultato soddisfacente</b>
<b>(DSCR = 1)</b>	il cash flow operativo generato viene totalmente assorbito dagli impegni finanziari a servizio del debito	Valore soglia
<b>(DSCR &lt; 1)</b>	cash flow operativo generato risulta inferiore agli impegni finanziari a servizio del debito nel periodo considerato	Risultato insoddisfacente = indicatore di crisi



## Indicatori della crisi

### 2. Il Debt service coverage ratio (DSCR) previsionale a 6 mesi

- **L'utilizzo del DSCR come indice ai fini del presente documento è ammesso a condizione che gli organi di controllo **non** ritengano inaffidabili i dati assunti per il calcolo, secondo il proprio giudizio professionale;**
- Per il calcolo del DSCR occorre partire da un budget di tesoreria, usato ai fini della costruzione dei flussi di cassa rilevanti;
- Le procedure di costruzione ed utilizzo del modello quantitativo di previsione dei flussi di cassa dell'impresa devono essere controllabili e adeguate alla complessità ed alle dimensioni dell'impresa. Sono normali gli scostamenti tra i dati stimati e quelli consuntivi; tale scostamento non è, di per sé, sintomatico di scarsa affidabilità della costruzione dei dati prognostici;



## Indicatori della crisi

### 2. Il Debt service coverage ratio (DSCR) previsionale a 6 mesi

- la scelta tra i due approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi;
- ai fini del calcolo del DSCR l'orizzonte temporale di sei mesi può essere ampliato alla durata residua dell'esercizio se superiore a sei mesi, se ciò rende più agevole ed affidabile il calcolo del DSCR. In ogni caso, numeratore e denominatore devono essere tra di loro confrontabili;
- ai fini del calcolo del numeratore del DSCR l'incasso dei crediti liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, andrebbe portato in conto al momento alla scadenza prevista e, se scaduta, come pagamento a pronti.



## Indicatori della crisi Indici

**3. Indice di sostenibilità degli oneri finanziari.** È costituito dal rapporto tra oneri finanziari e fatturato ed include:

al *numeratore*, gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art. 2425 c.c.;

al *denominatore*, i ricavi netti, ovvero la voce A.1) Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 c.c.

=> *Il rapporto non deve essere superiore al valore soglia individuato*

**4. Indice di adeguatezza patrimoniale.** È costituito dal rapporto tra il patrimonio netto ed i debiti totali ed include:

al *numeratore*, il patrimonio netto costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo dell'art. 2424 c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati;

al *denominatore*, i debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell'art. 2424 c.c.), indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo dell'art. 2424 c.c.).

=> *Il rapporto non deve essere inferiore al valore soglia individuato*

**5. Indice di liquidità.** È costituito dal rapporto tra il totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine ed include:

al *numeratore*, l'attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell'attivo circolante (voce C attivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell'art. 2424 c.c.);

al *denominatore*, il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).

=> *Il rapporto non deve essere inferiore al valore soglia individuata*



## Indicatori della crisi

### Indici

**6. Indice di ritorno liquido dell'attivo.** È costituito dal rapporto tra il cash flow e il totale attivo ed include:

al *numeratore*, il cash flow ottenuto come somma del risultato dell'esercizio e dei costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi), dal quale dedurre i ricavi non monetari (ad.es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate);

al *denominatore* il totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.

=> *Il rapporto non deve essere inferiore al valore soglia individuato*

**7.Indice di indebitamento previdenziale o tributario.** È costituito dal rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell'attivo. Esso include:

al *numeratore*, l'Indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari (voce D.12 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo, l'Indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale (voce D.13 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo;

al *denominatore*, l'attivo netto corrispondente al totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.

=> *Il rapporto non deve essere superiore al valore soglia individuato*

**Solo il superamento della soglia di tutti e cinque gli indici costituisce indicatore di crisi**





## Indicatori della crisi

### Indici - soglie per settore

Settore	Soglie di allerta				
	ONERI FINANZIARI / RICAVI %	PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' BREVE) %	CASH FLOW / ATTIVO %	(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE+ TRIBUTARIO) / ATTIVO %
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	2.8	9.4	92.1	0.3	5.6
(B)ESTRAZIONE (C)MANIFATTURA (D)PROD.ENERGIA/GAS	3.0	7.6	93.7	0.5	4.9
(E) FORN. ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASM. ENERGIA/GAS	2.6	6.7	84.2	1.9	6.5
( F41)COSTRUZIONE DI EDIFICI	3.8	4.9	108.0	0.4	3.8
(F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTR. SPECIALIZZATE	2.8	5.3	101.1	1.4	5.3
(G45)COMM INGROSSO e DETT AUTOVEICOLI (G46) COMM INGROSSO (D) DISTRIB. ENERGIA/GAS	2.1	6.3	101.4	0.6	2.9
(G47) COMM DETTAGLIO (I56) BAR e RISTORANTI	1.5	4.2	89.8	1.0	7.8
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL	1.5	4.1	86.0	1.4	10.2
( JMN)SERVIZI ALLE IMPRESE	1.8	5.2	95.4	1.7	11.9
(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE	2.7	2.3	69.8	0.5	14.6



## indicatori della crisi

### Indici

Indicatore	Area gestionale	Numeratore	Denominatore
ONERI FINANZIARI/RICAVI%	SOSTENIBILITÀ ONERI FINANZIARI	Include gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art.2425 cod.civ. (ad esempio, interessi passivi su mutui, sconti finanziari passivi)	Include i ricavi netti, ovvero la voce A.1 Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art.2425 cod.civ. e, per le società con produzione pluriennale, la voce A.3 Variazione lavori in corso
PATRIMONIO NETTO/DEBITI TOTALI%	ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	Il Patrimonio netto è costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo art.2424 cod.civ., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati sull'utile di esercizio.	I debiti totali sono costituiti da tutti i debiti (voce D passivo) di natura commerciale, finanziaria e diversa e dai ratei e risconti passivi (voce E).
LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE / PASSIVITA' BREVE)%	EQUILIBRIO FINANZIARIO	L'attivo a breve termine è la somma delle voci dell'attivo circolante (voce C) esigibili entro esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D)	È costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).



## Indicatori della crisi Indici

Indicatore	Area gestionale	Numeratore	Denominatore
CASH FLOW / ATTIVO %	REDDITIVITÀ	Il cash flow è rappresentato dall'utile (perdita) di esercizio più i costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi) <u>meno</u> i ricavi non monetari (ad.es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate)	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.
(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO)/ATTIVO %	ALTRI INDICI DI INDEBITAMENTO	L'Indebitamento Tributario è rappresentato dai debiti tributari (voce D.12) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; l'Indebitamento Previdenziale è costituito dai debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (voce D.13) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo.	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.

**Indice di adeguatezza patrimoniale comparto opere pubbliche** in presenza di commesse pluriennali sia del pagamento in base ai sal , eliminare dal D6 gli anticipi per sal

**Indice di liquidità: comparto opere pubbliche** in presenza di commesse pluriennali sia del pagamento in base ai sal , togliere da CII 1 i crediti per I quali sono stati già ricevuti Sal nonchè riserve /maggiorazioni prezzo e da D6 gli anticipi per sal

**Indice di indebitamento previdenziale o tributario** già scaduti e per I quali non è stata richiesta una dilazione di pagamento



## Indicatori della crisi

### Indici

#### Periodicità della verifica

- di fatto è richiesto all'amministratore una valutazione almeno trimestrale degli stessi ,
- se si utilizzano bilanci non approvati dall'assemblea o bilanci infrannuali (OIC 30) è necessaria la loro approvazione da parte dell'organo amministrativo o in assenza del responsabile delle scritture contabili

#### Inadeguatezza degli indici

questa potrà dipendere da:

- Non precisa o attuale classificazione dell'impresa sulla base dei codici ISTAT/ATECO
- una struttura di impresa che presenti specifiche peculiarità nel proprio modello di business

#### Facoltà di individuarne altri

purchè:

- sia indicato in Nota Integrativa l'inadeguatezza degli indici elaborati dal CNDCEC
- siano indicati quelli ritenuti idonei a far presumere la sussistenza dello stato di crisi
- un professionista indipendente attesti l'adeguatezza di tali nuovi indici rispetto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa e ne costituisce parte integrante.



## Indicatori della crisi

**Indicatori specifici** , sono stati elaborati per :

- **Imprese costituite da meno di due anni** (non qualificabile come tale se dipendono da operazioni straordinarie) , rileva il solo PN negativo;
- **Imprese in liquidazione, che abbiano cessato l'attività:** NON rileva il patrimonio netto negativo; rilevano la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, rileva un DSCR inferiore a 1, l'indice rilevante della crisi in questo caso è il rapporto tra: al numeratore il valore di realizzo dell'attivo liquidabile e al denominatore il debito complessivo della società;
- **Start-up e PMI innovative** (qualificazione dichiarata dalla parte): per esse rileva la capacità di ottenere risorse finanziarie (da soci, obbligazionisti, banche, intermediari finanziari, sovvenzioni, contributi pubblici) per la prosecuzione dell'attività di studio e sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale. Per la misurazione della crisi si ricorre al DSCR dove il momento di criticità è costituito dalla sospensione per almeno 12 mesi;
- **Cooperative:** il DSCR e l'indice di adeguatezza patrimoniale (PN/D totali) potrà essere rettificato dei flussi attesi per versamenti e rimborsi del prestito sociale (determinato seconda una stima non irragionevole delle evidenze storiche dei tre anni precedenti) così come l'indice di liquidità terrà conto dei rimborsi dei prestiti a soci come sopra individuati;
- **Consorzi ma anche società consortili cooperative agricole di conferimento, cooperative edilizie di abitazione, consorzi cooperativi:** per l'indice di adeguatezza patrimoniale si potrà tenere conto dei debiti verso soci riferiti allo scambio mutualistico.





## Indicatori della crisi

### Reiterati e significativi ritardi nei pagamenti

I ritardi nei pagamenti si ritengono sempre reiterati e significativi se:

- a) superano le soglie previste dalla lett. a) e dalla lett. b) dell'art. 24, co. 1 (debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti) o di cui all'art. 15 - del D.Lgs 14/2019 (soglie che obbligano i creditori pubblici qualificati ad effettuare la segnalazione);
- b) comportino non episodiche azioni esecutive da parte dei fornitori;
- c) comportino grave pregiudizio negli approvvigionamenti;
- d) con riferimento ai rapporti con istituzioni finanziarie, rilevano ritardi di pagamento superiori a 90 giorni consecutivi, superiori alle soglie di rilevanza per la classificazione creditizia scaduta in stato di default (attualmente in termini assoluti € 500, in termini relativi 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso il medesimo intermediario) e ogni altra circostanza che determini la decadenza dal beneficio del termine;
- e) non sono significativi i ritardi che non travalicano il limite della fisiologia;
- f) nel caso in cui il ritardo dipenda esclusivamente da crediti liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, diversa dagli enti in stato di dissesto, esso non dovrebbe rilevare.



## Indicatori della crisi

### Pregiudizio alla continuità aziendale

*Perdita di continuità - Principio di Revisione ISA Italia n. 570 par. 10 e A3-A8*

- **Indicatori finanziari** : situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine; indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori; bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi; principali indici economico-finanziari negativi; consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa; difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi; incapacità di pagare i debiti alla scadenza; incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna"; incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.
- **Indicatori gestionali** : intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività; perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione; perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti; difficoltà con il personale; scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti; comparsa di concorrenti di grande successo.
- **Altri indicatori**: capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari; procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte; modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa; eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.





## Obblighi di segnalazione

A carico **organo di controllo/revisore** – art. 14 D.Lgs 14/2019 – **in vigore dal 15.08.2020**

avvisa l'organo amministrativo, successivamente in caso di omesso o insufficiente riscontro, informa l'OCRI.

A carico dei **creditori pubblici qualificati** (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia delle Riscossioni) – art. 15 D.Lgs 14/2019 – **in vigore dal 15.08.2020**

avvisano il debitore che l'esposizione debitoria ha superato importi rilevanti, successivamente in assenza di provvedimenti informano l'OCRI



## Obblighi di segnalazione

**Ambito di applicazione degli obblighi di segnalazione** (a OCRI - Organismo di Composizione della Crisi e dell'Insolvenza)



### Soggetti interessati

- I debitori che svolgono attività di impresa;
- Le imprese agricole;
- Le imprese definite "*minori*". Possesso congiunto dei seguenti 3 requisiti: nei 3 esercizi antecedenti la domanda :
  - Attivo patrimoniale  $\leq$  € 300.000 nei 3 esercizi antecedenti la domanda
  - Ricavi  $\leq$  € 200.000 nei 3 esercizi antecedenti la domanda
  - Ammontare debiti anche non scaduti  $\leq$  € 500.000 (a OCC - Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento )



## Obblighi di segnalazione

### Ambito di applicazione degli obblighi di segnalazione

**Soggetti esclusi** Gli obblighi di segnalazione e conseguente procedura di allerta non si applicano a:

- Società quotate in mercati regolamentati [IT e UE],
- Società con azioni diffuse,
- Grandi imprese [almeno due criteri superati alla data di chiusura dell'esercizio: 20 milioni di attivo, 40 milioni di ricavi, 250 dipendenti in media durante l'esercizio,
- Gruppi di imprese di rilevante dimensione [quando società madre e imprese figlie da includere nel consolidato presentino complessivamente i requisiti per essere qualificata grandi imprese – in questo caso tutte le società incluse nell'area di consolidamento restano escluse],
- Imprese vigilate [banche, assicurazioni, ecc ].

### In via interpretativa

- Sarebbero soggette: a) le società con le sole obbligazioni quotate; b) le società quotate all'AIM o altri sistemi multilaterali di negoziazione.
- Resterebbero escluse: a) le società a controllo pubblico, e di fatto **b) le imprese di dimensione modesta (per le quali non scatta l'obbligo di nomina dell'organo di controllo della società)** e **c) quelle per le quali l'esposizione debitoria (verso AdE, Inps e AdR) non fa scattare l'obbligo in capo ai creditori pubblici qualificati di attivare la procedura.**





## Obblighi di segnalazione a carico dell'organo di controllo o revisore

La **nomina dell'organo di controllo** già prevista per le SpA [collegio sindacale artt. 2397 – 2409 e revisione legale dei conti 2490-bis- 2409-noviesdecies) è obbligatoria per le Srl in base al nuovo art. 2477 c.c.

### c.c. art. 2477. Sindaco e revisione legale dei conti

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un **organo di controllo o di un revisore**. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo .
2. la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
  - a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  - b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  - c) ha superato **per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti**: 1) totale **dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro**; 2) **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro**; 3) **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità**.
3. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti <sup>[8]</sup>.
4. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
5. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese .
6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.



## Obblighi di segnalazione a carico dell'organo di controllo o revisore

La nomina, al ricorrere delle ipotesi previste dal nuovo comma 2 c.c. dell'art. 2477 del c.c. , dovrà avvenire entro il prossimo **16.12.2019**

L'art. 379 comma 3 del D.Lgs 14/2019 ha previsto una disciplina transitoria:

“Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.”

Se non si provvede alla nomina ? :

*La violazione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo non prevede una sanzione specifica. La violazione può derivare :*

- *dalla mancata convocazione dell'assemblea da parte dell'organo amministrativo. Questa configura probabilmente una grave inadempienza societaria e potrà comportare l'applicazione del controllo giudiziario ex 2409 .c.c. su denuncia di chi abbia subito un danno; nonché azioni di responsabilità. Potrebbe profilarsi un'ipotesi di impedito controllo ex art. 2645 c.c. con sanzione amministrativa che può arrivare alla condanna alla reclusione ;*
- *dalla mancata nomina da parte dell'assemblea. Questa può comportare una prolungata omissione che può dar luogo ad una causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento per continuata inattività dell'assemblea.*



## Obblighi di segnalazione a carico dell'organo di controllo o revisore

**L'organo di controllo** [costituito dal Collegio sindacale o sindaco unico, comitato per il controllo di sorveglianza] **o revisore** (revisore unico o società di revisione) verifica **la condotta degli amministratori** [obbligo che ricorre anche con riferimento alle società escluse dalle procedure di allerta] e dunque:

- a) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
- b) la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario,
- c) Il prevedibile andamento sulla gestione.

In presenza di “**esistenza di fondati indizi di crisi**” devono:

- a) darne segnalazione motivata agli amministratori fissando un termine non superiore a 30 gg per riferire soluzioni e iniziative
- b) In assenza di risposte o di risposte inadeguate ovvero in mancanza nei successivi 60 gg delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi darne segnalazione all'OCRI

Risposta inadeguata = si ritiene che la valutazione debba concentrarsi su processi e modalità di assunzione della decisione più che sul contenuto delle decisioni proposte dall'organo amministrativo per la risoluzione della crisi

La segnalazione all'OCRI fissa il momento temporale certo a partire dalla quale l'inerzia degli amministratori è indice di potenziale responsabilità

**la segnalazione tempestiva dell'organo di controllo o del revisore costituisce causa di esonero per gli stessi, dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni poste in essere dall'organo amministrativo**

Gli obblighi di segnalazione escludono i soggetti incaricati di esercitare revisioni del bilancio di natura volontaria oppure chi svolge attività di *assurance* [Internal auditing, valutazione dei processi di gestione del rischio, di controllo o di governance]



## Obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati

I creditori pubblici qualificati avvisano il debitore che l'esposizione debitoria ha superato importi rilevanti  
*Soglie al di sopra delle quali l'esposizione debitoria si considera rilevante*

**AGENZIA DELLE  
ENTRATE**

- 1) Debito scaduto e non versato **per IVA** risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica;
- 2) ammontare **del debito  $\geq$  30% del volume d'affari** del medesimo periodo e
  - non inferiore a € 25.000 per un volume d'affari inferiore o uguale a € 2.000.000;
  - non inferiore a € 50.000 per un volume d'affari fino a € 10.000.000;
  - non inferiore a € 100.000 per un volume d'affari superiore a € 10.000.000.



## Obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati

I creditori pubblici qualificati avvisano il debitore che l'esposizione debitoria ha superato importi rilevanti

INPS

- 1) Ritardo di oltre **6 mesi** nel versamento di **contributi previdenziali**;
- 2) ammontare **dei contributi non versati superiori al 50%** di quelli dovuti nell'anno precedente;
- 3) debito complessivo superiore alla soglia dei € 50.000.





## Obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati

I creditori pubblici qualificati avvisano il debitore che l'esposizione debitoria ha superato importi rilevanti

**AGENZIA  
DELLA  
RISCOSSIONE**

- 1) Sommatoria dei **crediti affidati alla riscossione** dopo il 15/08/2020, auto dichiarati o definitivamente accertati;
- 2) scaduti da oltre **90 gg**
- 3) superiori a € 500.000 per imprese individuali e € 1.000.000 per imprese collettive.



## ➔ Obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati

La comunicazione al debitore dovrà avvenire:

Per l'AdE contestualmente alla comunicazione di irregolarità nella dichiarazione IVA [art. 54 bis dpr 633/72].

Per INPS e AdR entro 60 gg dal superamento delle soglie.

Segnalazione all'OCRI :

Qualora il debitore nei 90 gg dalla ricezione degli avvisi non dia prova di aver estinto il debito o averlo regolarizzato (richiesta di rateazione), presentato in via autonoma istanza di composizione assistita della crisi, o domanda di accesso a procedura concorsuale di superamento della crisi, i creditori qualificati pubblici devono procedere alla segnalazione all'OCRI

La segnalazione non è dovuta quando il debitore documenti di essere titolare di crediti d'imposta o di crediti verso la pubblica amministrazione per un ammontare non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato

Se i creditori pubblici non adempiono la sanzione è per AdE ed Inps l'inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti di cui sono titolari, per AdR l'inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione.



## ➔ Obblighi di segnalazione: Effetti

**Procedura di allerta** = audizione del debitore presso l'OCRI a seguito di segnalazione per la verifica della sussistenza della crisi e individuazione di soluzioni

**Procedura di composizione assistita della crisi:** fase in cui il debitore con ausilio dell'OCRI svolge la trattativa con i creditori per la ricerca di una soluzione della crisi attivabile solo su istanza del debitore o in esito alla procedura di allerta o anche prima a prescindere dalla stessa

In caso di esito negativo dell'adozione delle suddette procedure o in alternativa ad esse, le società potranno ricorrere **alle procedure di regolazione della crisi** : piani attestati di risanamento; accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato [( i) *strumenti negoziali stragiudiziali (accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento; ii) strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione (accordo di ristrutturazione dei debiti ordinario; accordo di ristrutturazione agevolato; accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa; accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa con intermediari finanziari, convenzione di moratoria; iii) procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento concordato: concordato minore; iv) concordato preventivo (liquidatorio o in continuità aziendale), anche in bianco.)* e **dell'insolvenza:** liquidazione giudiziale (ex fallimento), Liquidazione cotta amministrativa.



## ➔ Misure premiali

Si applicano a:

- debitore/imprenditore che abbia presentato all'OCRI istanza di composizione assistita della crisi e abbia seguito in buona fede le indicazioni dell'OCRI
- debitore/imprenditore che abbia presentato al tribunale domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza che non sia stata dichiarata in seguito inammissibile

➔ Anche ai soggetti esclusi dagli obblighi di segnalazione e conseguente applicazione procedura di allerta e composizione assistita della crisi, si applicano le misure premiali



## Misure premiali

- Spettano solo in ipotesi di attivazione tempesta da parte del debitore.
- L'iniziativa NON È TEMPESTIVA se il debitore propone:
  - una domanda di accesso ad una delle procedure concorsuali regolatrici della crisi o dell'insolvenza **OLTRE IL TERMINE DI SEI MESI**;  
ovvero
  - l'istanza di composizione assistita della crisi **OLTRE IL TERMINE DI TRE MESI**,

a decorrere da quando si verifica, alternativamente:

  1. l'esistenza di **debiti per retribuzioni scaduti** da **almeno sessanta giorni** per un **ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni**,
  2. l'esistenza di **debiti verso fornitori scaduti** da **almeno centoventi giorni** per un **ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti**;
  3. **il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati per gli indicatori della crisi.**



## ➔ Misure premiali

Le misure premiali - art. 25 comma 1 D.Lgs 14/2019 - consistono in:

- Riduzione di interessi (a) e sanzioni (b e c) sui debiti tributari
- Benefici processuali: di raddoppio dei termini di proroga che il giudice può concedere (d) e inammissibilità di proposte concorrenti nel concordato in continuità (f)
- Esonero e mitigazione della responsabilità penale in specifiche ipotesi (g): danno patrimoniale di particolare tenuità o comunque inferiore a 2 milioni di euro purchè l'attivo sia sufficiente a pagare i crediti chirografari in misura pari almeno al 20%





Iva Manfredini  
Studio Penta

[manfredini.iva@studiopenta.it](mailto:manfredini.iva@studiopenta.it)

**GRAZIE**

*Studio Penta*

# CONTATTI



Viale Corassori 62, 41124 Modena



Via Caselline 633, 41058 Vignola



**PHONE**

+ 39 059 342651



**EMAIL**

info@studiopenta.it



**WEBSITE**

WWW.STUDIOPENTA.IT

# IL CRUSCOTTO QUALE STRUMENTO DI MONITORAGGIO ED AIUTO PER L'IMPREDITORE

Dr. Riccardo Aureli

# IL CRUSCOTTO : definizione

Il cruscotto aziendale è un prospetto informativo costituito da un **sistema di indicatori di natura economica e finanziaria**, in grado di fornire **un'informativa tempestiva e concisa** sull'andamento dell'impresa.

Rappresenta un **valido strumento di aiuto per la dirigenza**, soprattutto quando la struttura dell'impresa si ingrandisce.

Si tratta il più delle volte di un **programma informatico collegato al software di gestione contabile** ed è **personalizzabile** sulla base delle effettive esigenze aziendali.

# IL CRUSCOTTO : finalità

- ✓ Controllo andamentale dell'impresa
- ✓ Guida alla Direzione nelle gestione dell'azienda, nelle decisioni strategiche e nelle scelte manageriali, nonché nella previsione e nel monitoraggio degli effetti delle decisioni aziendali
- ✓ Costruire un rapporto più trasparente e strutturato con le istituzioni finanziarie
- ✓ Rispondere alle esigenze informative richieste dalla nuova normativa



# IL CRUSCOTTO : finalità

Il cruscotto aziendale rappresenta quindi il **punto di congiunzione** tra **l'ideazione** della strategia aziendale e la sua **realizzazione** pratica: attraverso la determinazione di parametri economici e finanziari legati agli obiettivi strategici, è possibile verificarne costantemente il loro grado di realizzazione.

# IL CRUSCOTTO : analisi preliminare

Il sistema informativo fornito dal cruscotto consente di semplificare notevolmente il controllo ed il sistema decisionale dell'impresa, indirizzando l'attenzione verso i **punti** e le **aree aziendali** di maggior interesse.

Una volta definite le aree strategiche, si possono stabilire i **rapporti causa-effetto** che portano dalla **pianificazione** degli obiettivi alla loro **realizzazione**, **misurandoli** tramite specifici indicatori; lo scostamento dalla rotta stabilita viene segnalato tempestivamente, generando un funzionale sistema di alert.

# IL CRUSCOTTO : realizzazione / 1

La costruzione di un cruscotto aziendale prevede il rispetto di alcuni passaggi

## 1 Definire il tipo di cruscotto e le finalità

Decidere se realizzarne uno di tipo **aziendale** oppure **specifico**: il primo ha una finalità di controllo sull'andamento generale dell'impresa e raccoglie informazioni economiche e finanziarie sull'intera struttura aziendale; il secondo invece rivolge l'attenzione su specifiche aree produttive/organizzative o su progetti specifici

La seconda tipologia di cruscotto può interessare dunque il marketing, le risorse umane, la qualità dei prodotti, il magazzino oppure una particolare commessa, adottando indicatori mirati

# IL CRUSCOTTO : realizzazione / 2

## 2 Scegliere i KPI (Key Performance Indicator) da inserire nel cruscotto

Occorre stabilire gli indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicators), ovvero gli indici che dovranno **monitorare gli specifici processi aziendali**

E' indispensabile in questa fase avere ben chiari gli **obiettivi strategici** dell'azienda e scegliere conseguentemente gli **aspetti da monitorare**: le aree da analizzare potranno interessare i **processi interni**, le prospettive di crescita e apprendimento aziendale, il rapporto con il mercato e la clientela

# IL CRUSCOTTO : realizzazione / 3

## 3 Predisporre il cruscotto

La preparazione e predisposizione del cruscotto di controllo coinvolge direttamente la parte gestionale e informatica dell'azienda. Possono essere utilizzate soluzioni e prodotti che possono essere integrati con il gestionale dell'impresa, o con altre fonti esterne, in modo da ridurre al minimo i tempi dell'intero processo

Un buon cruscotto aziendale deve inoltre essere in grado di elaborare i dati degli indicatori e trasformarli in **grafici, report e analisi** destinate agli organi direzionali



# IL CRUSCOTTO : realizzazione / 4

## 4 Analisi e monitoraggio dei KPI e degli indicatori predisposti

Una volta predisposto, il cruscotto aziendale deve essere **costantemente monitorato e rivisto**.

E' compito degli organi direzionali e di controllo analizzare regolarmente gli indicatori del cruscotto, modificandone eventualmente la composizione in linea con gli eventuali cambiamenti negli obiettivi strategici dell'impresa.



# IL CRUSCOTTO : realizzazione / 5

## 5 Modificare eventualmente le azioni da intraprendere

L'analisi del cruscotto aziendale comporta talvolta il ripensamento degli obiettivi strategici o, più spesso, delle azioni da intraprendere.

A seconda delle informazioni derivanti dal cruscotto l'organo direttivo può verificare il rispetto degli obiettivi fissati in fase di pianificazione; in caso gli scostamenti raggiungano livelli di allarme si ha la possibilità di modificare alcuni comportamenti e azioni aziendali al fine di correggere il tiro.

# IL CRUSCOTTO PER IL CODICE DELLA CRISI

## FINALITA'

Intercettare tempestivamente i primi segnali di difficoltà, fornendo gli strumenti di allerta (gli indicatori della crisi)

## PRE-REQUISITI TECNICI

Bilancio annuale ed infrannuale (OIC 30)

Budget di tesoreria

Informazioni affidabili ed aggiornate di tipo finanziario

# IL BUDGET DI TESORERIA /1

Alcuni elementi chiave:

Saldo di cassa iniziale

Previsione delle vendite

Previsione degli acquisti

Condizioni di incasso e pagamento

Picchi di liquidità positivi e negativi, linee di fido

% media perdite su crediti o insoluti

Piani ammortamento finanziamenti in corso

# IL BUDGET DI TESORERIA /2

Cash Flow	2018				2019			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Net Profit After Tax</b>	60.150	115.602	146.000	365.240	516.837	594.592	465.001	698.264
<b>Depreciation</b>	-	575	700	950	950	950	950	950
<b>Accounts Receivable</b>	(450.000)	(675.000)	(205.000)	(922.500)	(1.022.333)	(350.875)	584.792	(1.052.625)
<b>Inventory</b>	(94.860)	(150.646)	(54.069)	(213.962)	(247.744)	(81.531)	135.885	(244.593)
<b>Other Current</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fixed Assets</b>	(23.000)	(5.000)	(10.000)	-	-	-	-	-
<b>Accounts Payable Goods</b>	171.000	485.500	421.000	538.750	798.877	515.649	(99.348)	198.697
<b>Accounts Payable others</b>	108.000	128.000	52.400	196.800	362.033	90.775	(151.292)	272.325
<b>Other Current Liabilities</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Notes Payable</b>	210.000	105.000	-	-	-	-	-	-
<b>Other Current Long Term</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Paid In Capital</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dividends</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Net Cash</b>	(18.710)	4.032	351.031	(34.722)	408.620	769.560	935.988	(126.983)
<b>Cumulative Cash</b>	(18.710)	(14.678)	336.354	301.632	710.251	1.479.811	2.415.799	2.288.816
	<b>2018</b>	<b>2019</b>						
<b>Net Profit After Tax</b>	686.993	2.274.694						
<b>Depreciation</b>	2.225	3.800						
<b>Accounts Receivable</b>	(2.252.500)	(1.841.042)						
<b>Inventory</b>	(513.536)	(437.984)						
<b>Other Current</b>	-	-						
<b>Fixed Assets</b>	(38.000)	-						
<b>Accounts Payable</b>	1.616.250	1.413.874						
<b>Other Current Lia</b>	-	-						
<b>Notes Payable</b>	315.000	-						
<b>Other Current Long Term</b>	-	-						
<b>Paid In Capital</b>	-	-						
<b>Dividends</b>	-	-						
<b>Net Cash</b>	301.632	1.987.184						
<b>Cumulative Cash</b>	301.632	2.288.816						

# IL BUDGET DI TESORERIA /3

	<i>ott-19</i>	<i>nov-19</i>	<i>dic-19</i>	<i>gen-20</i>	<i>feb-20</i>	<i>mar-20</i>	<i>apr-20</i>	<i>mag-20</i>	<i>giu-20</i>	<i>lug-20</i>	<i>ago-20</i>	<i>set-20</i>
<b>Saldo Banca Iniziale</b>	-	- 66.900	- 146.520	- 79.740	- 12.960	53.820	120.600	187.380	254.160	320.940	395.940	426.940
Incassi	5.000	-	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
Aumento Capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Entrate</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>
Uscite Materie Prime	-	-	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
Uscite Costi Variabili	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
Uscite Altri Debit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uscite Personale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata Finanziamento	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilizzo TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidazione Iva	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	67.100	111.100
Imposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuzione Utile	-	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	-	-	-
<b>Totale Uscite</b>	<b>71.900</b>	<b>79.620</b>	<b>177.220</b>	<b>177.220</b>	<b>177.220</b>	<b>177.220</b>	<b>177.220</b>	<b>177.220</b>	<b>177.220</b>	<b>169.000</b>	<b>213.000</b>	<b>257.000</b>
<b>Flusso Finanziario</b>	<b>- 66.900</b>	<b>- 79.620</b>	<b>66.780</b>	<b>66.780</b>	<b>66.780</b>	<b>66.780</b>	<b>66.780</b>	<b>66.780</b>	<b>66.780</b>	<b>75.000</b>	<b>31.000</b>	<b>- 13.000</b>
<b>Saldo Banca Finale</b>	<b>- 66.900</b>	<b>- 146.520</b>	<b>- 79.740</b>	<b>- 12.960</b>	<b>53.820</b>	<b>120.600</b>	<b>187.380</b>	<b>254.160</b>	<b>320.940</b>	<b>395.940</b>	<b>426.940</b>	<b>413.940</b>
<b>FIDO CONCESSO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.001</b>	<b>10.002</b>
<b>EXTRAFIDO</b>	<b>- 56.900</b>	<b>- 136.520</b>	<b>- 69.740</b>	<b>- 2.960</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

# IL CRUSCOTTO PER IL CODICE DELLA CRISI

## INDICATORI DELLA CRISI

Patrimonio netto negativo

DSCR previsionale a 6 mesi

Oneri finanziari sui ricavi

Patrimonio netto su mezzi di terzi


Attivo a breve su passivo a breve

Cashflow su attivo

Debiti tributari e previdenziali su attivo



# CRUSCOTTO: LA NOSTRA SOLUZIONE



**DIGITAL CFO**, in sostanza un CFO (Chief Financial Officer) digitale a disposizione dell'azienda in cloud, per assolvere anche in autonomia le principali esigenze di tesoreria, e implementare un **sistema di presidio ed allerta interna** certificato, in linea con quanto richiesto dalla legge.

# CRUSCOTTO: LA NOSTRA SOLUZIONE

## CARATTERISTICHE

Strumento cloud-based, che consenta allo studio ed al cliente di interagire a vari livelli, definendo gli ambiti di intervento

Monitora la situazione finanziaria, stimando i **fabbisogni** e pianificando la copertura

Analizza i rischi finanziari e la **Centrale Rischi**, per rilevare errate segnalazioni ed analizzare l'utilizzo delle linee di fido

Fornisce un sistema di presidio ed allerta interna certificato che, come previsto dalla legge 155/2017, adotta un approccio di tipo "forward looking"

Verifica e ottimizza l'immagine creditizia delle aziende per il mantenimento o l'ottenimento del credito e, al contempo, verificare la bancabilità presso ciascun istituto di credito

Verifica la possibilità di ottenere la controgaranzia del **Mediocredito Centrale**

# CRUSCOTTO: LA NOSTRA SOLUZIONE

## Esame della Centrale dei Rischi

Digital CFO rielabora in modo automatico i dati di Centrale Rischi al fine di conoscere lo **score creditizio a livello aggregato e per singola banca** e monitorare i parametri che incidono sullo stesso, **migliorare il rating** rilevando policy finanziarie aziendali pregiudizievoli e individuando **dannose inesattezze** nelle informazioni comunicate dagli intermediari.

# CRUSCOTTO: LA NOSTRA SOLUZIONE

DIGITALCFO DIGITAL CR Azienda Demo (1)

Scoring CR   Resoconto anomalie   Analisi Diversificazione   Analisi Indebitamento   Rischi e Garanzie

Periodo di riferimento: Gennaio 2018 - Dicembre 2018  
 Numero Intermediari: 4  
 Presenza di Posizioni contestate: NO

**Anomalie Utilizzi**

Tensione Finanziaria Utilizzi Autoliquidanti	NO
Tensione Finanziaria Utilizzi a Scadenza	NO
Tensione Finanziaria Utilizzi a Revoca	NO

**Anomalie Lievi**

Impagati	SI
- Impagati medi	4,64%
Sconfinamenti	NO
- autoliquidanti	NO
- N° sconfinamenti autoliquidanti	0
- scadenza	NO
- N° sconfinamenti a scadenza	0
- revoca	NO
- N° sconfinamenti a revoca	0

**Anomalie quasi pregiudizievoli**

Sconfinamenti > 90 gg e < 180gg	NO
Sconfinamenti > 180gg	NO

**Anomalie pregiudizievoli**


Sconfinamenti > 180gg	NO
-----------------------	----

Valutazione Storica CR \*

9.8/10

\* La valutazione storica CR presuppone di avere a disposizione, in base alla selezione, 1, 2 o 3 anni di dati di Centrale Rischi. In caso di dati parziali la valutazione potrebbe risultare non attendibile.

# CRUSCOTTO: LA NOSTRA SOLUZIONE





# CRUSCOTTO: LA NOSTRA SOLUZIONE


**DIGITAL CR** Azienda Demo (1)

- scadenza	NO
- N° sconfinamenti a scadenza	0
- revoca	NO
- N° sconfinamenti a revoca	0
<b>Anomalie quasi pregiudizievoli</b>	
Sconfinamenti > 90 gg e < 180gg	NO
Sconfinamenti > 180gg	NO
<b>Anomalie pregiudizievoli</b>	
Garanzie attivate con esito negativo	NO
Sofferenze	NO
Crediti passati a perdita	NO

**Bancabilità**

Il giudizio di "Bancabilità" assegnato all'azienda su ogni istituto prende in considerazione le sole informazioni relative al singolo intermediario ed è finalizzato a dare un ordinamento relativo del merito creditizio. La valutazione complessiva, considerando in modo aggregato tutti gli istituti nel periodo selezionato (anche quelli non presenti all'ultima rilevazione), non è una media delle singole "Bancabilità" ma assegna all'insieme delle anomalie una penalità maggiore.

INTERMEDIARI	BANCABILITÀ
BPER BANCA SPA	10
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.	10
BANCO BPM SPA	9.3
UNICREDIT SPA	9.05





# CRUSCOTTO: LA NOSTRA SOLUZIONE

## INDICI D'ALLERTA ELABORATI DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

L'art 13 del Codice della Crisi d'impresa porta all'individuazione di un sistema di indici. Gli indici di cui all' art. 13 CCI comma 1 si applicano indistintamente a tutte le imprese. Gli indici di cui al co. 2 presentano valori soglia differenti per settori economici. La presenza di un **patrimonio netto negativo** rende ipotizzabile la **presenza della crisi**. In assenza di patrimonio netto negativo, si passa alla verifica del DSCR, e in presenza di superamento della relativa soglia è **ipotizzabile la crisi**. In mancanza di tale dato si passa al gruppo di indici di cui all'art. 13 co. 2.

### PATRIMONIO NETTO

PN - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

2018	2017
<b>POSITIVO</b>	<b>POSITIVO</b>
950.359,00 €	999.582,00 €

Hai redatto un budget di tesoreria a 6 mesi da cui estrarre dati affidabili per il calcolo del DSCR?

Si  No

### INDICI DI SETTORE

Se il patrimonio netto è positivo e il capitale sociale è sopra il limite legale e se il DSCR non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, si adottano i **seguenti 5 indici**, con soglie diverse a seconda del settore di attività, **che devono allertarsi tutti congiuntamente per ipotizzare la sussistenza di uno stato di crisi**.

Ultimo Bilancio: 31/12/2018, caricato il 11/11/2019

Settore: (B) Estrazione; (C) Manifattura; (D) Produzione energia/gas

### 1) INDICE SOSTENIBILITÀ ONERI FINANZIARI

Esprime l'incidenza degli oneri finanziari sul volume d'affari. È regolare se inferiore alla soglia.

#### ONERI / RICAVI

Interessi e altri Oneri finanziari

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Valore soglia CNDECEC	2018	2017
<b>3,00%</b>	<b>ALERT</b>	<b>ALERT</b>
	3,07%	3,11%
	45.029,00 €	50.173,00 €
	1.466.920,00 €	1.612.776,00 €

# CRUSCOTTO: LA NOSTRA SOLUZIONE

INDICATORI CRISI		Azienda Demo (1)			
<b>2) INDICE DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE</b>					
<i>Indica il livello di capitalizzazione dell'impresa: più è elevato e più è solida. È regolare se superiore alla soglia.</i>					
<b>PATRIMONIO NETTO / MEZZI TERZI</b>		7,60%	REGOLARE	REGOLARE	
Patrimonio netto			74,20%	73,66%	
Totale Debiti + Ratei e risconti passivi			950.359,00 €	999.582,00 €	
			1.280.799,00 €	1.357.022,00 €	
<b>3) INDICE DI LIQUIDITÀ</b>					
<i>Esprime la capacità dell'impresa di far fronte alle uscite correnti. È regolare se superiore alla soglia.</i>					
<b>ATTIVO A BREVE / PASSIVO A BREVE</b>		93,70%	ALERT	ALERT	
Attivo circolante entro l'esercizio + Ratei e risconti attivi			90,67%	89,03%	
Debiti entro l'esercizio + Ratei e risconti passivi			1.015.687,00 €	1.122.259,00 €	
			1.120.211,00 €	1.260.481,00 €	
<b>4) INDICE DI RITORNO LIQUIDO DELL'ATTIVO</b>					
<i>Indica il rendimento complessivo dell'investimento (totale attivo) in termini di cassa generata. È regolare se superiore alla soglia.</i>					
<b>CASH FLOW / ATTIVO</b>		0,50%	ALERT	REGOLARE	
Cash flow			-2,97%	--	
Totale Attivo			-68.155,00 €	--	
			2.297.689,00 €	2.450.980,00 €	
<b>5) INDICE DI INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE E TRIBUTARIO</b>					
<i>Esprime l'incidenza dei debiti tributari e previdenziali. È regolare se inferiore alla soglia.</i>					
<b>DEBITI PREVIDENZIALI E TRIBUTARI / ATTIVO</b>		4,90%	ALERT	ALERT	
Totale Debiti tributari			10,99%	6,46%	
Totale Debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale			227.232,00 €	131.233,00 €	
Totale Attivo			25.342,00 €	27.050,00 €	
			2.297.689,00 €	2.450.980,00 €	
			MODIFICA	MODIFICA	↑

# CRUSCOTTO: LA NOSTRA SOLUZIONE

## MCC - Medio Credito Centrale

Consente di conoscere in qualsiasi momento la possibilità di ottenere la garanzia del Mediocredito Centrale secondo le nuove disposizioni operative del Fondo di Garanzia entrate in vigore il 15 Marzo 2019.

Digital CFO fornisce automaticamente **l'esito della domanda di garanzia e la percentuale di garantibilità** sulle diverse modalità di finanziamento. Inoltre, in caso di esito negativo consente di comprendere quali fattori abbiano contribuito negativamente



# CRUSCOTTO: LA NOSTRA SOLUZIONE

DIGITALCFO MCC Azienda Demo (1)

- la Visura pdf di Centrale dei Rischi degli ultimi 6 mesi;
- ultimi due bilanci di esercizio.

Rating Fondo di Garanzia MCC Modulo Economico Finanziario Modulo Andamentale

**Valutazione finale**

La valutazione del Medio Credito Centrale si articola in due moduli:

- **modulo economico-finanziario**: si basa sugli ultimi due bilanci disponibili o dichiarazione dei redditi in caso di società di persone/ditte individuali e in contabilità semplificata.
- **modulo andamentale**: si basa sulla Centrale Rischi degli ultimi 6 mesi.

I risultati dei due moduli vengono combinati applicando la "matrice di integrazione" (riportata sotto). La **classe di valutazione integrata** da 1 (punteggio massimo) a 12 (punteggio minimo) è corretta, in senso sfavorevole, in presenza di eventi pregiudizievoli. Il modello prevede poi l'aggregazione delle 12 classi in **cinque fasce di valutazione da 1 (punteggio massimo) a 5 (minimo)** a cui viene fatto corrispondere un giudizio sulla solvibilità dell'azienda ed una stima della probabilità di inadempimento che, in ultima analisi, determina l'ammissibilità della domanda di accesso alle garanzie previste dal Fondo (si vedano le tabelle sulle misure di copertura delle garanzie). Salvo alcune eccezioni, sono considerate ammissibili agli interventi del Fondo le imprese appartenenti alle classi di fasce da 1 a 4, mentre le aziende in fascia 5 vengono escluse.

N.b. La presenza del pregiudizievole "Fallimento e similari" determina la non ammissibilità del soggetto beneficiario finale (UN-RATED). La presenza di ogni altro pregiudizievole produce l'automatico declassamento della valutazione "integrata" di due classi di valutazione.

Dati azienda	
Forma Giuridica MCC	Società di capitali in contabilità ordinaria
Settore MCC	Industria
Presenza Pregiudizievoli Società	No
Presenza Pregiudizievoli Soci	No
Rating fondo di Garanzia MCC	
Classe modulo economico-finanziario	F9
Classe modulo andamentale	A7
Valutazione finale MCC	
Classe di valutazione integrata *	8
Probabilità di default	5,18%
Fascia di valutazione	<b>FASCIA 4</b>
Giudizio	PERICOLOSITÀ
Esito della domanda **	AMMISSIBILITÀ - RISCHIO DI CREDITO SIGNIFICATIVO

Periodo di riferimento	
Bilancio	31/12/2018
Centrale rischi	Luglio 2018 - Dicembre 2018

\* La classe di valutazione integrata tiene già conto dell'eventuale presenza di eventi pregiudizievoli, pertanto potrebbe risultare peggiore rispetto alla classe evidenziata nella matrice di integrazione riportata sotto.

\*\* Per l'ammissibilità alla garanzia del fondo MCC le imprese devono rispettare i limiti dimensionali secondo la definizione di PMI.

Auto

# CRUSCOTTO: LA NOSTRA SOLUZIONE

DIGITALCFO MCC Azienda Demo (1)

Giudizio PERICOLOSITÀ

Esito della domanda \*\* AMMISSIBILITÀ - RISCHIO DI CREDITO SIGNIFICATIVO

\* La classe di valutazione integrata tiene già conto dell'eventuale presenza di eventi pregiudizievoli, pertanto potrebbe risultare peggiore rispetto alla classe evidenziata nella matrice di integrazione riportata sotto.  
 \*\* Per l'ammissibilità alla garanzia del fondo MCC le imprese devono rispettare i limiti dimensionali secondo la definizione di PMI.

Tabella esiti valutazione MCC

CLASSE DI VALUTAZIONE	PROBABILITÀ DI DEFAULT	FASCIA	GIUDIZIO	DESCRIZIONE
1	0,12%	1	SICUREZZA	Soggetto caratterizzato da un profilo economico-finanziario e da una capacità di far fronte agli impegni finanziari molto buoni. Il rischio di credito è molto basso.
2	0,33%	2	SOLVIBILITÀ	Soggetto caratterizzato da un'adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è contenuto.
3	0,67%			
4	1,02%			
5	1,61%	3	VULNERABILITÀ	Soggetto caratterizzato da tratti di vulnerabilità. Il rischio di credito è accettabile.
6	2,87%			
7	3,62%			
8	5,18%	4	PERICOLOSITÀ	Soggetto caratterizzato da elementi di fragilità. Il rischio di credito è significativo.
9	8,45%			
10	9,43%			
11	16,30%	5	RISCHIOSITÀ	Soggetto caratterizzato da problemi economici estremamente gravi, che pregiudicano la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte. Il rischio di credito è elevato.
12	22,98%			

**GRAZIE**

*Studio Penta*



# CONTATTI



Viale Corassori 62, 41124 Modena



Via Caselline 633, 41058 Vignola



**PHONE**

+ 39 059 342651



**EMAIL**

info@studiopenta.it



**WEBSITE**

WWW.STUDIOPENTA.IT